



OIC 22 *Conti d'ordine* - Sintesi dei principali interventi

- Sono state razionalizzate e inserite ex novo le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre che di garanzia personale e garanzia reale.
- Sono stati esclusi dai conti d'ordine il tema dei conti d'ordine relativi ai patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (OIC 2) e ai derivati (OIC 3), che sono trattati nell'ambito della disciplina organica delle operazioni nel principio contabile relativo.
- Il tema dei rischi sui crediti ceduti non è affrontato in quanto in corso di approfondimento nell'ambito della cessione dei crediti.
- Si è precisato che non si procede alla rappresentazione nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. E' il caso ad es. dei beni della società presso terzi
- Si è riformulata la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non riportare in calce allo stato patrimoniale. In particolare, si è precisato che, al fine di favorire la chiarezza e l'intelligibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione. Di conseguenza non sono, ad esempio, riportati in calce allo stato patrimoniale gli impegni di importo modesto e quelli che connotano in via ordinaria l'attività principale dell'impresa oppure gli impegni riconducibili all'esistenza di contratti di lavoro subordinato o consulenza aventi durata pluriennale.
- E' stata riorganizzata la disclosure nonché esplicitate le informazioni da omettere nei bilanci delle piccole società ai sensi dell'art.2435-bis.

È auspicabile che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo;
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 maggio 2013** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

PRINCIPI CONTABILI



Conti d'ordine

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 maggio 2013** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

OIC 22 - Conti d'ordine

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2011), l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 22, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Finalità del principio	1
Ambito di applicazione	2-3
Definizioni	4-9
Classificazione e contenuto delle voci	10-17
- <i>Garanzie</i>	15
- <i>Impegni</i>	16
- <i>Beni di terzi presso la società</i>	17
Rilevazione iniziale	18-31
- <i>Garanzie prestate</i>	19-24
- <i>Garanzie ricevute</i>	26
- <i>Impegni</i>	27-29
- <i>Beni di terzi presso la società</i>	30-31
Valutazione e rilevazioni successive	32-36
Nota integrativa	37-39
Appendice A: i conti d'ordine nella legislazione civilistica	

Finalità del principio
1. Il principio contabile OIC 22 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa in relazione a garanzie, impegni e altri conti d'ordine
Ambito di applicazione
2. Il presente principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Alcuni aspetti disciplinati in specifici principi contabili riguardano: <ul style="list-style-type: none"> (a) I patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (OIC 2), (b) Gli strumenti finanziari derivati (OIC 3); (c) La conversione in moneta di conto (OIC 26).
Definizioni
4. I conti d'ordine svolgono una funzione informativa su operazioni che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio, possono influenzare tali grandezze in esercizi successivi. I conti d'ordine comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi.
5. Le garanzie comprendono sia le garanzie prestate che quelle ricevute dalla società. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Le garanzie ricevute sono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell'interesse della società. In particolare, queste garanzie sono rilasciate a beneficio della società quando rafforzano la prospettiva di realizzazione di una pretesa creditoria; sono invece rilasciate nell'interesse della società quando si riferiscono a posizioni passive (impegni o debiti) assunti dalla società.
6. Nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali. Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Costituiscono esempi di garanzie personali le fideiussioni, gli avalli, i contratti autonomi di garanzia e le lettere di patronage forti. Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate o ricevute dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.
7. Gli impegni rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita).
8. I beni di terzi presso la società rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società la quale assume l'obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.
9. I beni della società presso terzi rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi i quali assumono l'obbligo della custodia e quindi i relativi rischi
Classificazione e contenuto delle voci
10. L'art. 2424, terzo comma, c.c., prevede che "in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore", cioè nell'interesse "di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".

11. La legge distingue le garanzie prestate dalla società dagli altri conti d'ordine.
12. Negli altri conti d'ordine si includono: <ul style="list-style-type: none"> - impegni; - garanzie ricevute; - beni di terzi presso la società; - beni della società presso terzi, per i quali si dà solo notizia in nota integrativa ai sensi di quanto indicato nel paragrafo successivo.
13. Non si procede alla rappresentazione tra i conti d'ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. <p>In applicazione di questo principio, ad esempio, i depositi cauzionali ricevuti in denaro dalla società non sono iscritti nei conti d'ordine in quanto, data la particolare fungibilità del denaro, la società ne acquisisce automaticamente la proprietà e quindi iscrive l'importo ricevuto nella voce IV 3) Denaro e valori di cassa dell'attivo dello stato patrimoniale con contropartita un debito esposto nella voce D14 – Altri debiti – del passivo.</p> <p>Analogamente non sono iscritti in calce allo stato patrimoniale i beni della società presso terzi trattandosi di beni di cui è proprietaria la società e quindi già presenti nel suo bilancio. Infatti, il titolo per cui questi beni si trovano temporaneamente presso terzi (deposito, cauzione, lavorazione, comodato, etc.) non giustifica la loro cancellazione dal bilancio. In ogni caso, si dà notizia in nota integrativa dei beni della società presso terzi, nel caso in cui la loro conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società ai sensi dell'art. 2427 n.9. Sul punto, si veda il relativo paragrafo sulla nota integrativa del presente principio.</p>
14. I valori relativi a garanzie, impegni e beni di terzi presso la società sono riportati, in modo distinto, in unica colonna in calce allo Stato Patrimoniale; gli importi indicati in calce allo stato patrimoniale non sono sommati né ai totali dell'attivo né a quelli del passivo. Tali valori sono comparati con quelli analoghi dell'esercizio precedente
Garanzie
15. La categoria garanzie comprende fideiussioni, avalli e le altre garanzie personali (ad es. contratti autonomi di garanzia, lettere di patronage forti), nonché ipoteche e pegni. Le garanzie possono essere prestate direttamente o indirettamente dal garante.
Impegni
16. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad es. acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad es. contratto con clausola di revisione prezzo).
Beni di terzi presso la società
17. La categoria beni di terzi presso la società comprende beni di proprietà altrui, raggruppati per natura, che temporaneamente si trovano presso la società a titolo di deposito, di pegno, cauzione, lavorazione, comodato, etc.
Rilevazione iniziale
18. I criteri di rilevazione iniziale dei conti d'ordine si differenziano a seconda se si tratti di garanzie, impegni assunti e beni di terzi presso la società.
Garanzie prestate
19. Le garanzie prestate sono rilevate nel momento in cui la società presta la garanzia. Nel caso dell'ipoteca tale momento coincide con il momento della trascrizione nel registro dei beni immobili.

20.	L'obbligo di iscrizione nei conti d'ordine delle garanzie personali e reali inerisce a quelle concesse a favore dei creditori per debiti altrui. Al contrario, in caso di costituzione di garanzie reali relative a debiti propri, il bene gravato da pegno o da ipoteca è assoggettato al rischio di esproprio: tale circostanza non costituisce motivo di iscrizione nei conti d'ordine, in quanto il bene rimane iscritto al suo valore nell'attivo mentre il debito è iscritto nel passivo ed è indicata in nota integrativa la natura della garanzia (art. 2427 n.6 c.c.). Sul punto si rinvia all'OIC 19 – Debiti.
21.	Le garanzie si iscrivono nei conti d'ordine per un valore pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento. Occorre tenere conto delle specificità connesse al tipo di garanzia rilasciata e alla situazione in concreto esistente.
22.	Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), nei conti d'ordine è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata, mentre in nota integrativa si segnala, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il <i>beneficium divisionis</i> , nei conti d'ordine viene iscritta l'entità pro-quota della garanzia prestata mentre, in nota integrativa, si precisa sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello <i>pro-quota</i> garantito.
23.	<p>Nel caso delle «altre garanzie prestate» occorre distinguere tra lettere di patronage «forte» (o impegnativo) e lettere di patronage «debole» (o semplice). Solo le lettere di patronage forte sono iscritte nei conti d'ordine. A differenza di queste, infatti, le lettere di patronage debole non richiedono, invece alcuna iscrizione fra i conti d'ordine, in quanto contengono soltanto tenui e generiche rassicurazioni (o «conforti») al «creditore» circa il buon esito dell'operazione, per cui non si profila - nei fatti - alcun rischio di esborso futuro che possa gravare sulla patronnant. Esempi di lettere di patronage deboli sono costituiti da dichiarazioni di consapevolezza, di futuro mantenimento della partecipazione, di influenza e simili.</p> <p>Diversamente, la dichiarazione di mantenimento della solvibilità e quella di assunzione del rischio di perdite costituiscono ipotesi di patronage «forte» e, pertanto, sono riportate in calce allo stato patrimoniale.</p>
24.	Nel caso delle altre garanzie prestate occorre anche considerare le specificità dei contratti autonomi di garanzia. In tali contratti il garante si impegna a soddisfare il creditore garantito su richiesta del medesimo, senza necessità che questi dimostri l'inadempimento del debitore principale. L'assenza della accessorietà all'obbligazione principale costituisce l'elemento distintivo del contratto autonomo dalla fideiussione di cui occorre tenere debitamente conto per valutare il momento in cui l'escussione della garanzia si può considerare probabile e quindi da iscrivere direttamente nel passivo dello stato patrimoniale tra i fondi rischi ed oneri. A tal fine occorre anche considerare le modalità con cui il creditore può escutere la garanzia, e quindi se si tratta di garanzia a semplice richiesta scritta (dove è sufficiente una semplice richiesta scritta di pagamento), di garanzia autonoma documentale (dove è necessario presentare una sentenza, un lodo arbitrale o un certificato emesso da un perito) o di garanzia a prima richiesta giustificata (dove è necessario indicare nella richiesta di pagamento il motivo dell'escussione).
25.	Se sui beni immobili aziendali sono iscritte ipoteche di grado diverso, nei conti d'ordine si indica il loro valore complessivo.
Garanzie ricevute	
26.	Le garanzie ricevute sono rilevate con criteri analoghi a quelli delle garanzie prestate. Tuttavia, non si iscrive la garanzia tra i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale quando la posizione attiva o passiva a cui essa si relazione trova già rappresentazione in bilancio. In ogni caso, la società fornisce specifiche informazioni sulle garanzie ricevute in nota integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 2427 n.9, c.c.
Impegni	
27.	Al fine di favorire la chiarezza e l'intelligibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione. Di conseguenza non sono, ad esempio, riportati in calce allo stato patrimoniale gli impegni di importo modesto e quelli che connotano in via ordinaria l'attività principale dell'impresa oppure gli impegni riconducibili all'esistenza di contratti di lavoro subordinato o consulenza aventi durata pluriennale.
28.	Gli impegni sono inizialmente rilevati nei conti d'ordine per un valore pari al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

29. Gli impegni non quantificabili sono menzionati ed adeguatamente commentati nella nota integrativa.
Beni di terzi presso la società
30. Si iscrivono nei conti d'ordine i beni di terzi nel momento in cui la società ne assume la custodia e quindi su di essa gravano non solo gli oneri relativi alla custodia e i rischi connessi al perimento del bene ma anche alla responsabilità di custodia. Se in sede di rilevazione iniziale, il rischio di risarcimento danni nell'ipotesi di perimento del bene e di responsabilità di custodia è da considerarsi già probabile, la società iscrive fin da subito un fondo rischi sulla base di quanto previsto dall'OIC 19 – Fondi rischi ed oneri.
31. La rilevazione iniziale dei beni di terzi presso la società è effettuata: <ul style="list-style-type: none"> - al valore nominale, quando si tratti di titoli a reddito fisso non quotati; - al valore corrente di mercato, se disponibile, quando si tratti di beni, di azioni o di titoli a reddito fisso, se quotati; - al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
Valutazione e rilevazioni successive
32. La valutazione della congruità degli ammontari relativi alle garanzie prestate o ricevute, impegni e beni di terzi presso la società rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I conti d'ordine iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta valutazione alla data del bilancio
33. In particolare, la valutazione dei rischi per garanzie concesse - personali o reali - per debiti altrui è oggetto di riesame al fine di indicare nei conti d'ordine un importo pari all'ammontare residuo della garanzia prestata, ed in nota integrativa l'importo del residuo debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore.
34. I valori delle garanzie ricevute, degli impegni e dei beni di terzi presso la società sono anch'essi aggiornati per tener conto della mutata situazione in modo da poter aggiornare il relativo valore iscritto nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.
35. Con riferimento alle diverse tipologie di rischio o impegno assunti dalla società, in sede di redazione del bilancio occorre tener conto se nel frattempo si sono verificate le condizioni per l'iscrizione di un fondo rischi nella voce B3 - Altri - del passivo dello stato patrimoniale ai sensi di quanto disposto dall'OIC 19 – Fondo rischi ed oneri -, nel qual caso si procede a tale iscrizione per un valore pari all'esborso previsto. In particolare, nel caso degli impegni occorre iscrivere un fondo rischi, ai sensi dell'OIC 19, quando sopravviene uno squilibrio fra le prestazioni corrispettive a danno della società che redige il bilancio da cui deriva una probabile perdita futura a carico della società. Un esempio di questa ipotesi può essere rappresentato dal caso in cui società pattuisce di vendere ad una data futura delle merci ad un prezzo pari a 1.000 nel convincimento di poter eseguire un'obbligazione contrattuale acquistando quelle merci (che ancora non possiede) a 910/930. Se alla data di riferimento del bilancio quel costo di acquisto diventa pari a 1.070, la società iscrive alla voce B3 del passivo dello stato patrimoniale, un «fondo rischi per vendite a termine» di 70.
36. Nel momento in cui il valore della garanzia prestata o ricevuta, dell'impegno o dei beni di terzi si riduce, occorre adeguare il relativo importo iscritto nei conti d'ordine. In tal modo, a fine esercizio, il valore conti d'ordine esprime il valore della garanzia, dell'impegno o dei beni di terzi ancora in essere presso la società, da riportare "sotto la riga" nello Stato Patrimoniale. In particolare, gli impegni sono cancellati dai conti d'ordine quando i contratti sono eseguiti da una delle due parti.
Nota integrativa
37. Con riferimento conti d'ordine, l'articolo 2427 richiede di fornire le seguenti informazioni nella nota integrativa: <ul style="list-style-type: none"> a) gli impegni non risultanti in calce allo stato patrimoniale (art. 2427 n. 9); b) le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine (garanzie prestate o ricevute, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi), la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, a quelle che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento (art. 2427 n. 9).

38. Costituiscono esempi di notizie sulla composizione e natura dei conti d'ordine la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società le informazioni riguardanti:
- a) l'importo globale e pro-quota del debito garantito alla data di riferimento del bilancio delle co-fidejussioni, con *beneficium divisionis*, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
 - b) l'importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio delle co-fidejussioni solidali, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
 - c) l'importo del residuo debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore al valore della garanzia prestata.
39. Nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis) sono omesse le informazioni richieste dal n.9 dell'art. 2427, c.c. (sulle notizie e natura degli impegni).

APPENDICE A): I CONTI D'ORDINE NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e di informativa nella nota integrativa per i conti d'ordine:

L'art. 2424, comma 3, cod. civ., prevede che:

“in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di quest'ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.”

L'art. 2427, comma 1, n. 9, cod. civ. richiede di indicare in nota integrativa le seguenti informazioni:

“gli impegni non risultanti nello stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.”

L'art. 2435-bis, comma 5, prevede che:

“nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. ... 9... dell'art. 2427.”